

**SIMONA
POMETTO**

CN = POMETTO
SIMONA
C = IT

Simona Pometto Adv. Fabrizio Giusti
Fabrizio D'Annunzio n. 2/50 – 16123 Genova
Tel. 010-59.42.84.
PEC: simona.pometto@ordineavvgenova.it
PEC: fabrizio.giusti@ordineavvgenova.it

ORIGINALE

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE FALLIMENTARE

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Ex ART. 7 bis e art 9 LEGGE n. 3/2012 E SUCC. MODIFICHE

La Sig.ra **CAVANNA ROBERTA** nata a Genova il 15/09/1966 C.F. CVNRRT66P55D969B e il Sig. **LONGATO MASSIMILIANO**, nato a Genova l'11 giugno 1965 C.F. LNGMSM65H11D969B, entrambi residenti in Via Mario e Nicolò Dagnino n.11 int. 2, ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio, in Via G. D'Annunzio n. 2 int. 50, presso e nello studio degli **Avv.ti Simona Pometto** (C.F. PMTSMN68E50I480M) e **Fabrizio Giusti** (C.F. GSTFRZ65E05H536J) del Foro Genova con studio in Genova, i quali li rappresentano, assistono e difendono, giusta procura in calce al presente atto. Gli Avv.ti Pometto e Giusti chiedono che tutte le comunicazioni endoprocessuali vengano inviate a i seguenti indirizzi PEC:

simona.pometto@ordineavvgenova.it; fabrizio.giusti@ordineavvgenova.it

con l'ausilio

del Professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione delle Crisi presso il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Genova nella persona del Dott. Federico Ceriana (doc. 1).

PREMESSO CHE

- o ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 gli esponenti si trovano in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- o in data 14 ottobre 2021 gli stessi hanno depositato presso l'OCC di Genova istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, nominato nella persona del Dott. Federico Ceriana

(doc. 1), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. 740 Sez. A con studio in Genova , Via alla Porta degli Archi n. 3 int. 6 in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012;

o sempre ai sensi della stessa disposizione di legge, gli esponenti sono:

- **Cavanna Roberta** attualmente professionista iscritta all'Albo dei Consulenti del Lavoro dall'aprile 2019 data in cui provvedeva a cessare l'attività imprenditoriale avente ad oggetto l'elaborazione dati contabili e conseguentemente alla chiusura del POS in qualità di imprenditore e alla cancellazione dal Registro delle Imprese e contemporaneamente all'apertura del POS come professionista; per cui essendo decorso oltre un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese e non avendo mai superato i limiti dimensionali di cui all'art. 1 della L.F. non può essere considerato soggetto fallibile;

- **Longato Massimiliano** insegnante privato di tennis presso il circolo " A.S.D. Grande Slan";

o ai sensi dell'art. 7 , comma 2 , della L. n. 3/2012, gli scriventi:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

- non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al presente capo;

- non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;

- non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non hanno compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- pertanto i ricorrenti hanno diritto di presentare una domanda di accesso ad una procedura familiare di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 bis;
- o hanno fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;
- o l'art. 9 comma 2 Legge n. 3/2012 e succ. modifiche prevede che alla proposta di accordo siano allegati l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e di eventuali atti di disposizioni compiute negli ultimi cinque anni, corredati dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'attestazione sulla fattibilità del piano e l'elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia e la Relazione particolareggiata contenente i requisiti di cui all'art.9, comma 3 bis n. 1 legge n. 3/2012 modificata dalla legge n. 176/2020 di conversione del cd "decreto ristori" .

Tanto premesso la Signora Cavanna Roberta e Longato Massimiliano chiedono di essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITANO

la propria proposta di accordo di composizione della crisi accompagnata dai documenti di cui al comma 2 e 3 dell'art.9 legge n.3/2012 e succ. modifiche.

1. BREVI CENNI SUI DEBITORI E SUI DEBITI.

La Sig.ra Cavanna Roberta è coniugata con il signor Longato Massimiliano, vivono in regime di separazione dei beni (doc. 2) e hanno a carico due figli di cui uno minore di anni 17 convivente, studente e l'altro di anni 20 che vive e studia a Manchester (UK) presso il *club* di calcio ,ed è una promessa nel mondo del calcio

per cui viene allenato dal suddetto *club* inglese che dovrebbe promuoverlo da livello dilettantistico a quello professionale già dalla prossima stagione calcistica; al momento è a carico della famiglia che gli invia ogni mese la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento (doc. 3).

Attualmente l'esponente svolge l'attività professionale di consulente del lavoro nello studio presso l'abitazione dei genitori, non ha dipendenti e percepisce mediamente un reddito di circa 30.000,00 come risulta dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 4; 5 e 6) mentre il marito, è insegnante privato di tennis iscritto alla F.I.T. al n. 3476 presso il circolo A.S.D. Grande Slam percependo circa € 850,00 mensili.

Le cause dell'indebitamento, avente origine comune, sono da individuarsi in quattro critiche situazioni:

- i) Accertamento induttivo relativo all'anno d'imposta 2008 che ha costretto i ricorrenti a rinegoziare il mutuo prima casa per avere liquidità estinguendo l'iniziale mutuo con Deutsche Bank S.p.a. (stipulato da entrambi i coniugi nel 1998 per anni 30) e sottoscrivendone insieme un altro con Banca Carige S.p.a. nel 2011 con durata fino al 29 febbraio 2036.
- ii) La causa di lavoro intentata da una ex dipendente contro la Sig.ra Cavanna Roberta ha comportato un pignoramento dell'immobile adibito ad ufficio dove svolgeva l'attività con conseguente vendita coattiva dell'immobile stesso (doc. 7);
- iii) Il decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore del condominio di Via Mario Dagnino n. 11, nei confronti di entrambi i coniugi ha rischiato di far perdere loro anche l'immobile adibito ad abitazione principale se non fosse intervenuto l'aiuto economico del padre (doc. 8);

iv) L'esito negativo della causa in materia bancaria intentata da entrambi i coniugi contro la Deutsche Bank, ha comportato l'incremento di un ulteriore debito di euro 16.765,00 in forza della sentenza di condanna n. 1149/2020 pubblicata il 20.07.2020 ed emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Sesta (doc. 9) e l'esecuzione di un pignoramento immobiliare (doc. 10) relativo all'abitazione sita in Genova, Via Mario e Nicolò Dagnino n. 11 int. 2 (trascrizione reg. Part. N. 10922 – Reg. Gen. N. 14238 del 21.04.2021), nella cui causa portante RG 163/2021, la Sig.ra Cavanna si è costituita (doc. 11). La situazione di crisi si è aggravata ulteriormente, sicchè non riuscendo a porre rimedio alla loro difficile situazione finanziaria sono stati impossibilitati ad adempiere alle obbligazioni assunte.

SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO.

Di seguito viene delineata la proposta di accordo nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

2. ATTIVITÀ PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI.

L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dalla quota disponibile derivante dall'attività di lavoro autonomo di entrambi i coniugi, per cui tenuto conto del contributo al mantenimento del nucleo familiare da parte del marito e che gli introiti mensili lordi della Sig.ra Cavanna Roberta ammontano a circa € 2.500,00 e quelli del marito Sig. Longato di €. 300,00 la somma che la ricorrente intende proporre a soddisfacimento dei creditori, si aggira a circa € 500,00 mensili per 60 mesi nel caso in cui entrambi i figli restino a carico della famiglia mentre il coniuge Sig. Longato Massimiliano, mette a soddisfacimento dei creditori la somma mensile di € 100,00 per 60 mesi.

Nel caso in cui il figlio maggiorenne si rendesse economicamente indipendente la somma a disposizione dei creditori aumenterà ad € 800,00 di cui: € 700,00 nel piano della Sig.ra Cavanna ed €. 100,00 nel piano del Sig. Longato in modo da soddisfare i creditori in misura maggiore.

Gli esponenti risultano proprietari del bene immobile, adibito a casa coniugale, sito in Genova, Via Mario e Nicolò Dagnino n. 11 int 3 – dati catastali: SEZ. PEG – Foglio: 41 – particella: 661 – sub. 17 R.C. € 593.93, tra gli stessi in comproprietà al 50%, precisando che la Sig.ra Cavanna, ivi risiede con il marito (doc. 12), Sig. Longato Massimiliano e sussiste tra gli stessi il regime di separazione dei beni. Sull'immobile *de quo* è stata iscritta ipoteca volontaria a garanzia del mutuo fondiario a favore di Banca Carige S.p.a. le cui rate del mutuo di circa € 630,00 sono regolarmente pagate anche perché in questo momento, a seguito dell'emergenza COVID 19, è stata concessa una moratoria per 18 mesi sicché il debito non è esigibile. Sulla quota parte dell'immobile della debitrice istante è stata iscritta altresì ipoteca legale da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione n. 3277/438 del 3 febbraio 2020 per un importo totale di €. 397.020,90 (doc. 13). A prescindere dalla considerazione che il mutuo relativo all'immobile adibito ad abitazione principale non può considerarsi debito attuale, cioè scaduto ed esigibile, in quanto le rate mensili sono regolarmente pagate alla scadenza mensile, visto che gode della moratoria per Covid 19 per mesi 18 e quindi conforme al nuovo principio indicato dall'art. 8, comma 1-ter della L. 176/2020 conversione del "decreto ristori", le rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale verranno pagate regolarmente alle scadenze previste dal piano di ammortamento originario, anche in considerazione del fatto che la vendita dell'intero immobile di loro proprietà non sarebbe di nessuna utilità al soddisfacimento dei creditori, perché la somma che potrebbe realizzarsi dalla vendita dell'intero bene sarebbe comunque inferiore al debito del mutuo fondiario residuo con il rischio di non

venderlo al primo tentativo, ma successivamente ad un prezzo minore rispetto all'ammontare del mutuo ipotecario (secondo parametri O.M.I), sicchè non sarebbe sufficiente neppure a soddisfare integralmente il creditore ipotecario di primo grado che vanta un credito residuo di € 132.585,00. Inoltre considerato che un eventuale canone di locazione non sarebbe certamente inferiore in modo significativo alla rata del mutuo, la somma messa a disposizione dell'altro creditore – Agenzia delle Entrate e Riscossione – quale credito ipotecario di secondo grado solo sulla quota del 50% di Cavanna Roberta , verrebbe ad essere inferiore a quella che è oggetto della presente proposta di accordo della composizione della crisi.

Dalle visura del PRA risulta:

- Cavanna Roberta non risulta proprietaria di beni mobili registrati (doc. 14);
- Longato Massimiliano è proprietario di un motociclo MBK 125 targato DJ82655, prima immatricolazione 10.09.2008, acquistato dal debitore usato il 14.09.2020 per € 1.500,00 (doc. 15).

*** CAVANNA ROBERTA** è titolare:

- a) del rapporto bancario acceso presso Banco Posta e precisamente rapporto n. 1043469673 con saldo di € 7,21 alla data del 31.03.2020, oggetto di pignoramento presso terzi su istanza della Agenzia Entrate Riscossione.
- b) del conto corrente n. 2077X21 acceso presso Banca Popolare di Sondrio s.p.a. che presentava un saldo negativo di € 914,59 alla data del 31.01.2020 e successivamente estinto nell'anno 2020 con il saldo negativo;
- c) del conto corrente acceso presso Banca Carige S.p.a. n. 8593/80 destinato all'attività professionale con un saldo al 31.03.2021 di € 598,01;
- d) del conto corrente presso la banca tedesca N26 n. 526334488547 acceso negli ultimi mesi del 2020 e presenta un saldo di circa € 400,00 alla data del 30.06.2021;

e) è cointestataria con il marito **Massimiliano Longato** di un conto corrente n. 726180 acceso presso Banca Carige S.p.a. con un saldo al 31.03.2021 di € 844,52.

* **LONGATO MASSIMILIANO** è titolare (oltre al conto cointestato con la moglie sopra indicato):

a) di un conto corrente Banca Tedesca N26 n. 526786462651;

b) di una carta postpay evolution n. 5333171086284706.

I beni mobili che costituiscono l'arredo dell'abitazione sono privi di valore (doc. 16)

Il signor Longato non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto percepisce un compenso inferiore ad € 10.000,00 da società sportive (doc. 17): reddito esente ai sensi dell'art.37 legge 342/2000 e art. 90 legge 289/2002.

Di seguito vengono esposte la capacità reddituale della Sig.ra Cavanna.

REDDITO IMPONIBILE	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2017
Imponibile IRPEF	39.076,00€	29.203,00 €	29.728,00 €	35.072,00 €
IMPOSTA	- 5.861,00€	-4.380,00 €	-4.823,00 €	-6.810,00 €
ADD.COMUNALE	0		-238,00 €	-281,00 €
ADD.REGIONALE	0		-460,00 €	-583,00 €
Reddito netto annuo	33.215,00€	24.823,00 €	24.207,00 €	27.398,00 €
REDDITO ANNUO	33.215,00€	24.823,00 €	24.207,00 €	27.398,00 €
REDD. MEDIO MENSILE	2.768,00€	2.069,00 €	2.018,00 €	2.284,00 €

2.2 FABBISOGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

Come già evidenziato il nucleo familiare è composto, oltre che dalla Sig.ra Cavanna anche dal coniuge Massimiliano Longato che apporta un introito mensile di circa € 850,00, e da due figli di cui uno studente di anni 17 convivente, l'altro di anni 20 che studia a Manchester ed è a carico della famiglia con un esborso mensile di euro 300,00; pertanto le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare in

modo da assicurargli un tenore di vita dignitoso i debitori ritengono che siano necessari, € 2.750,00 mensili come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella:

ELENCO SPESE MENSILE DI SOSTENTAMENTO	EURO MENSILI
Vitto (nucleo di 3 persone)	€ 600,00
Utenze (luce, gas, acqua e telefonia)	€ 270,00
Mutuo Carige	€ 630,00
Spese trasporti figlio +assic.	€ 74,00
Spese di amministrazione- Tari	€ 300,00
Imprevisti	€ 50,00
Spese mediche	€ 75,00
Spese scolastiche e sport	€ 150,00
Contributo mantenimento figlio Londra	€ 600,00
Totale fabbisogno mensile	€ 2.749,00
Totale annuo	€ 32.988,00

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- Gli importi delle utenze (gas, luce, telefono,), corrispondono alle spese sostenute negli ultimi mesi.
- Le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali del nucleo familiare e delle obbligazioni assunte.

RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo sono analizzate nel dettaglio le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

I ricorrenti espongono le seguenti poste debitorie:

3. CAVANNA ROBERTA - DEBITI

3.1 BANCA POPOLARE DI SONDRIO: il debito deriva dal rapporto di conto corrente n. 2077X71 con un saldo negativo di euro 914,59 alla data del 31.01.2020;

3.2 Debito verso Deutsche Bank S.p.a.: con sentenza n. 1149/2020 pubblicata il 20.07.2020 pronunciata dal Tribunale di Genova i signori Massimiliano Longato e Roberta Cavanna venivano condannati al pagamento delle spese di lite pari ad euro 7.254,00 oltre 15% per rimborso forfettario e oneri di legge oltre il compenso del C.T.U. pari ad euro 5.328,96. In data 19 febbraio 2021 la sentenza unitamente all'atto di precetto per la somma complessiva di euro 16.765,09 veniva notificata ai debitori e successivamente Deutsche Bank eseguiva pignoramento immobiliare avente ad oggetto l'appartamento sito in Genova, Via Marioe Nicolò Dagnino n. 11 int. 2 adibito ad abitazione. Prima di iniziare la causa contro Deutsche Bank in materia di rapporti bancari (anatocismo ed usura su mutuo ipotecario) consigliati dalla società [redacted] (i cui amministratori [redacted] oggi rinviati a giudizio per truffa aggravata art. 640 c.p. presso il Tribunale di Brescia la cui udienza è fissata per il 5 ottobre 2021) avevano altresì sottoscritto un contratto di assicurazione con ITAS – contratto Gold- legato alla copertura delle spese legali in caso di soccombenza. Pertanto l'avvocato sta valutando se ricorrono gli estremi per azionare contro ITAS Mutua assicurazione al fine di ottenere il risarcimento dell'ammontare delle spese legali al cui pagamento sono stati condannati dalla sentenza n. 1149/2020 del Tribunale di Genova. In caso di esito positivo la somma risarcita sarà messa a disposizione dei creditori nel presente accordo di composizione della crisi.

3.5 Debiti verso l'Agenzia delle Entrate

I debiti fiscali verso l'Erario a carico di Cavanna Roberta ammontano ad oggi ad € 260.500,00 circa a seguito dello sgravio previsto dal "decreto sostegni" mentre i debiti verso l'Erario non ancora iscritti a ruolo ammontano ad € 47.350,00 e così complessivamente sono pari ad € 307.850,00.

3.6 La Sig.ra Cavanna Roberta ha ricevuto in data 30.06.2021 la notifica di un atto di citazione da parte di Sainato Alessio, il quale richiede la condanna della Dott. Cavanna all'integrale risarcimento del danno patrimoniale subito e riconducibile ad esclusiva responsabilità professionale di Cavanna Roberta quale consulente del lavoro della società "S.O.S. Casa" srls per avere omesso la nomina di un medico competente entro i termini stabiliti dalla legge (doc. 18). La Sig.ra Cavanna Roberta si è costituita in giudizio contestando il fondamento della pretesa attorea, non essendo obbligo del consulente del lavoro procedere a tale nomina (doc. 19).

3.7 Debiti verso terzi: la Vorker Italia s.a.s. ha notificato in data 8 settembre 2021 un decreto ingiuntivo n. 31793.21 emesso dal Giudice di Pace di Milano per l'importo di € 786.56 oltre interessi convenzionali pari ad € 44.72 maturati fino alla data di deposito, nonché le spese del presente giudizio liquidate in € 421.50 oltre rimborso forfettario ed accessori a seguito della fornitura di un elettrodomestico fornito alla signora Cavanna (doc. 20).

3 A) LONGATO MASSIMILIANO – DEBITI

Oltre al debito di cui al punto 3.2) verso Deutsche Bank S.p.a. ha un debito nei confronti dell'Erario e degli enti locali di €. 22.733,34 alla data del 26.07.2021;

3 A.1) DEBITO VERSO COMPASS : credito ceduto ad AT Npl'S S.p.a. per € 650,74 per capitale ed interessi.

*** *****

3.8 Crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del legale, del professionista che l'ha assistiti nell'elaborazione dell'accordo di composizione dei crediti ed il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari rispettivamente ad € 1.500,00 oltre CP (4%) e IVA (22%) per un totale di € 1.903.20 €, ad € 3.600,00, oltre CP ed IVA per un totale di € 4.567,68 compenso unico che verrà ripartito pro quota ai sensi dell'art. 7 *bis*, comma 5, l. 3/2012 in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno, pur rimanendo le masse attive e passive distinte. Il compenso potrebbe essere maggiore in caso di esito positivo della causa contro SDL e Itas Assicurazioni. L'importo del Gestore della crisi nominato dall'OCC è stato determinato in conformità all' art. 15 comma 9 della L. n. 3/2012, ossia apportando una riduzione del 20% al compenso del commissario giudiziale calcolato per la procedura di concordato, ex DM n. 30/2012 in considerazione della non complessità della procedura e dell'entità dell'attivo.

3.9 PRESUMIBILI COSTI DI PROCEDURA

Come prevede l'art. 9, comma 3 bis.1 vengono di seguito elencati i presumibili costi di procedura:

1) Imposta di registro decreto omologa	€	200,00
2) Compenso Gestore della Crisi	€	4.100,00
3) Compenso advisor e Legale	€	600,00
4) Spese procedura variabili	€	<u>225.50</u>
Totale costi presunti	€	5.126,50

3 PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, i debitori si trovano nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

Pertanto, gli esponenti si sono determinati a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammessi ad una procedura di composizione della crisi da

sovraindebitamento, e nello specifico presentano una proposta di accordo, prevedendo:

- o Il pagamento integrale delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
- o Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi di cui al punto 3.6);
- o **CAVANNA ROBERTA:** Il pagamento parziale dei crediti privilegiati dell'Erario degradato a chirografo per inesistenza di beni immobili e per impossibilità di soddisfarsi in collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita della quota del 50% del valore dell'immobile adibito ad abitazione principale il cui ricavato della eventuale vendita della quota del 50% sarebbe inferiore all'ammontare del credito ipotecario;
- o Pagamento parziale dei chirografi nella misura del 9.33%;
- o **LONGATO MASSIMILIANO:** pagamento parziale dei debiti chirografari e di Deutsche Bank , quale coobligato con Cavanna Roberta, nella misura del 16.33;
- o Pagamento parziale dei l'Erario e gli enti locali degradati a chirografari per inesistenza di beni immobili e per impossibilità di soddisfarsi in collocazione sussidiaria sulla vendita della quota del 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale in quanto inferiore all'ammontare del credito ipotecario nella misura del 16.33% ;
- o Come già indicato, la sottoscritta può mettere a disposizione dei creditori la somma di € 500,00 mensili per 60 mesi, somma che potrebbe essere aumentata ad €. 700,00 nel caso in cui il figlio fosse in grado di rendersi economicamente indipendente e/o nel caso in cui il reddito professionale aumentasse di almeno il 20% di quello attuale;
- o LONGATO MASSIMILIANO mette a disposizione € 100,00 mensili per 60 mesi.
- o Entrambi i debitori mettono a disposizione l'intera somma eventualmente ottenuta a

titolo di risarcimento da ITAS Mutua Assicurazione nel caso in cui la causa intentata contro l'assicurazione avesse esito positivo.

*** §§§ ***

In conclusione, si può affermare la bontà della proposta di accordo, atteso che qualunque soluzione alternativa, ad esempio, l'inizio di azioni esecutive individuali presso terzi comporterebbe il sostenimento di spese senza garanzia di soddisfazione dei propri crediti in misura integrale, tenuto conto che il reddito percepito dai debitori costituisce l'unica fonte di mantenimento della famiglia e l'alternativa liquidatoria, atteso che l'esistenza del bene immobile la cui liquidazione sarebbe una somma inferiore all'ammontare del residuo debito del mutuo ipotecario di primo grado non realizzerebbe un miglior soddisfacimento dei creditori.

*** §§§ ***

Tutto quanto sopra premesso la Sig.ra Roberta Cavanna e il sig. Longato Massimiliano come sopra rappresentati e difesi, allegati i documenti e la Relazione dell'OCC, contenente oltre all'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, di cui all'art. 9 comma 2 L. n.3/2012 i requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 3 bis.1.a seguito della modifica apportata dalla legge 176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020 cd "decreto ristori"

CHIEDONO

Al' III. mo Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 7 , co, 2, lett. a) , b), c) d) e d bis) e quarter) della L. 3/2012, nonché dei requisiti di cui all'art. 9 comma 2, e art. 9, co. 3-bis .1, L. n. 3/12:

- 1) Fissare immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale ai sensi dell'art. 10 L. n. 3/2012;
- 2) Stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- 3) Disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni

cautelari o esecutive, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si allega:

1. provvedimento di nomina dell'OCC di Genova del 18 ottobre 2021;
2. estratto riassunto atto di matrimonio;
3. dichiarazione relativa esborso mensile per il figlio che vive a Londra;
4. dichiarazione redditi Cavanna anno 2018;
5. dichiarazione redditi Cavanna anno 2019;
6. dichiarazione redditi Cavanna anno 2020
7. decreto di trascrizione;
8. D.I. Condominio Via Dagnino;
9. Sentenza Tribunale di Genova 1149/2020;
10. Pignoramento immobiliare;
11. Comparsa costituzione nella procedura esecuzione immobiliare;
12. Certificato di residenza;
13. Visura catasto;
14. Visura PRA Cavanna;
15. Visura PRA Longato;
16. Elenco mobilio casa coniugale;
17. C.U. Longato anno 2020;
18. Copia atto citazione GdiP;
19. Copia comparsa di costituzione causa GdiP;
20. D.I. Vorwerk Italia sas;
21. Certificazione esecuzioni mobiliari/immobiliari Tribunale Genova;
22. Autodichiarazione Longato percezione mensile dai propri genitori;
23. Elenco debiti Longato;

Avv. Simona Pometto Avv. Fabrizio Giusti
Via Gabriele D'Annunzio n. 2/50 – 16123 Genova
Tel. 010-59.42.84.
PEC: simona.pometto@ordineavvgenova.it
PEC: fabrizio.giusti@ordineavvgenova.it

ORIGINALE

- 24. Elenco debiti Cavanna;
- 25. Elenco spese sostentamento familiare;
- 26. Dichiarazione di conformità.
- 27. Relazione dell'OCC con n. 27 allegati.

Con osservanza.

Genova, 06/04/2022.

Avv. Simona Pometto

Avv. Fabrizio Giusti

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE FALLIMENTARE
MEMORIA INTEGRATIVA DI PRECISAZIONE

ACC N. 3/2022

CAVANNA ROBERTA – LONGATO MASSIMILIANO

GIUDICE DOTT. PIETRO SPERA

Ill.mo Giudice Dott. Spera,

in ossequio a quanto richiesto con il decreto del 14/4/22 e richiamando le precisazioni già fatte con la memoria depositata l'11/4/22, si precisa a correzione, quanto segue:

- 1) Il contributo per il figlio che vive all'estero è di € 300,00 mensili e non come erroneamente indicato di € 600,00;
- 2) Il reddito mensile di apporto da parte del Sig. Longato è di €. 300,00 e non come erroneamente indicato di €. 850,00;
- 3) Il totale delle spese relative al fabbisogno mensile per il mantenimento è di € 2.150,00 ed annuali € 25.800,00 come da tabella corretta nella memoria già depositata che qui si riporta per comodità di lettura:

ELENCO SPESE MENSILE DI SOSTENTAMENTO	EURO MENSILI
Vitto (nucleo di 3 persone)	€ 450,00
Utenze (luce, gas, acqua e telefonia)	€ 270,00
Mutuo Carige	€ 630,00
Spese di amministrazione- Tari	€ 300,00
Imprevisti	€ 100,00
Spese mediche	€ 100,00

Contributo mantenimento figlio Londra	€ 300,00
Totale fabbisogno mensile	€ 2.150,00
Totale annuo	€ 25.800,00

4) I compensi per i professionisti sono pari ad € 4.060,16 (compresi oneri) per il professionista incaricato a svolgere le funzioni di OCC, ed € 717,60 (oneri compresi) quale compenso unico per advisor e legale.

*** §§§ ***

Fatte le dovute correzioni, si evidenzia che la proposta già avanzata con il deposito dell'accordo datato 06/04/2022, non muta nella sostanza e pertanto si ribadisce e si riafferma, la bontà della stessa.

*** §§§ ***

Premesso quanto sopra la Sig.ra Roberta Cavanna e il sig. Longato Massimiliano come sopra rappresentati e difesi,

INSISTONO

Affinchè Ill. mo Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 7 , co, 2, lett. a) , b), c) d) e d bis) e quarter) della L. 3/2012, nonché dei requisiti di cui all'art. 9 comma 2, e art. 9, co. 3-bis .1, L. n. 3/12:

- 1) Fissare immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale ai sensi dell'art. 10 L. n. 3/2012;
- 2) Stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- 3) Disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di

Avv. Simona Pometto Avv. Fabrizio Giusti
Via Gabriele D'Annunzio n. 2/50 – 16123 Genova
Tel. 010-59.42.84.
PEC: simona.pometto@ordineavvgenova.it
PEC: fabrizio.giusti@ordineavvgenova.it

ORIGINALE

prelazione sul patrimonio del debitore, che ha presentato la proposta di accordo
da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Con osservanza.

Genova, 03/05/2022.

Avv. Simona Pometto

Avv. Fabrizio Giusti

TRIBUNALE DI GENOVA

VII SEZIONE CIVILE FALLIMENTARE

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ART. 9 E
SEGG.

Sig.ra Cavanna Roberta
Sig. Longato Massimiliano

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA O.C.C.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: OCC GENOVA

GESTORE DELLA CRISI: dott. Federico Cetiana



INDICE

1. Premessa	3
2. Oggetto della relazione	4
3. Il sovraindebitamento dei ricorrenti.....	4
3.A. Identificazione dei creditori cui è indirizzata la proposta.....	5
3.A.1 Creditori di Cavanna Roberta.....	5
3.A.2 Creditori di Longato Massimiliano	8
3.A.3. Indebitamento complessivo dei coniugi nel piano di riparto	10
4. Attivo, spese mantenimento ed entrate correnti	11
4.a Attivo	11
4.b Spese di mantenimento	12
4.c Entrate correnti	13
5. Cause indebitamento e diligenza spiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni	14
6. Ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni	16
7. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	16
8. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta	16
9. Costi presumibili della procedura	20
10. Proposta di accordo di composizione della crisi con indicazione delle percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori	21
11. Fattibilità del piano	24
12. Valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	24
13. ALLEGATI	25

I. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Federico Ceriana, iscritto al n. 740 Sez. A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova ed al n. 66.160 del Registro dei Registro Revisori Legali, ai sensi del D.M. del 26/07/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.59 bis del 01/08/1995, con studio in Genova, Via Alla Porta Degli Archi n. 3 int. 6, PEC: federico.ceriana@legalmail.it, telefono 0105761331, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267,

premessato che

- la legge 27 gennaio 2012 n. 3 (d'ora in poi anche "Legge"), art. 6 e ss., consente al debitore di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti da proporsi ai creditori;
- la signora **Roberta Cavanna**, nata a Genova il 15 settembre 1996 C.F. CVNRRT66P55D969B, libera professionista - consulente del lavoro iscritta all'Albo con il numero 928 e il Signor **Massimiliano Longato** nato a Genova il 11 giugno 1965, C.F. LNGMSM65H11D969B, istruttore di tennis di 2° grado iscritto alla F.I.T. al numero 3476 presso il circolo "A.S.D. Grande Slam", residenti a Genova in Via Mario e Nicolò Dagnino n. 11 int. 2, si trovano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012;
- che, pertanto i sovra indebitati, (d'ora in poi anche *ricorrenti*), assistiti dal loro legale, Avv. Simona Pometto, sono entrati nella determinazione di sottoporre ai propri creditori una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012;
- che gli stessi hanno preventivamente depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Genova (di seguito anche solo OCC) per la nomina di un professionista con la funzione di *Gestore* della crisi;
- che con nota procedimento n. 19 del 18/10/2021, l'OCC competente comunicava la nomina del sottoscritto a Gestore della crisi da sovraindebitamento nella procedura unifamiliare Cavanna Roberta e Longato Massimiliano (ALL.1);
- che in data 18/10/2021 il sottoscritto ha accettato l'incarico conferitogli dall'anzidetto OCC (ALL.2);

espone la seguente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA OCC

ex art. 9, comma 2 – 3-bis.1, L. n.3/2012 e successive modifiche di cui alla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 del decreto legge 28/10/2020 n. 137, cd “ decreto ristori” in vigore dal 25 dicembre 2020.

2. OGGETTO DELLA RELAZIONE

L’art. 9, comma 3 bis n.1, della L. 3/2012 e successive modifiche richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, depositata presso il Tribunale del luogo di residenza dei debitori, debba essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, nonché l’attestazione sulla fattibilità del piano di cui all’art. 9, comma 2 della Legge n. 3/2012.

Anche l’art. 15, comma 6, L. 3/2012 stabilisce che *“Lo stesso Organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2”*.

Al fine di rendere maggiormente esaustivo l’espletamento del proprio incarico, lo scrivente, inoltre, si atterrà anche alle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 176/2020 all’art. 9, comma 3-bis.1 L. 3/2012, che stabilisce che alla domanda di accordo della composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC.

Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 15 della L. 3/2012 successivamente modificata, la Relazione avrà il seguente contenuto:

- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione nonché, sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
- indicazione presumibile dei costi della procedura;
- indicazione delle percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l’attestazione sulla fattibilità del piano come proposto.

3. IL SOVRAINDEBITAMENTO DEI RICORRENTI

Preliminarmente all’esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta avanzata dai ricorrenti, si rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale i coniugi Longato e Cavanna si sono venuti a trovare nel corso degli ultimi anni. Come definita all’art. 6 della Legge, deve trattarsi di una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il*

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Dall'esame di tutte le informazioni, reperite nella documentazione prodotta dai debitori ed esibita su richiesta dello scrivente (elencata nel successivo punto 8), la cui conformità all'originale è stata dichiarata dai ricorrenti (ALL.3), nonché ottenuta attraverso il ricorso all'accesso alle banche dati, si è, di fatto, appurato che la massa debitoria in capo ai ricorrenti è tale per cui gli stessi si trovano effettivamente in una condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Qui di seguito verrà esposta separatamente la posizione debitoria di ciascun coniuge, salvo poi esporre l'indebitamento complessivo della famiglia.

3A). Identificazione dei creditori cui è indirizzata la proposta

La proposta di accordo del nucleo familiare esclude i debiti correnti, non scaduti, necessari alla vita quotidiana, quali si assume verranno onorati di volta in volta alla scadenza.

La proposta è indirizzata ai creditori c.d. “*istituzionali*” (rappresentanti il 95% circa del debito della Cavanna, il 75% circa del debito del Longato ed il 94% circa dell'intero debito familiare), ossia all'Erario ed altri Enti pubblici, nonché a soggetti privati (rappresentanti il 5% circa del debito della Cavanna, il 25% circa del debito del Longato ed il 6% circa dell'intero debito familiare);

3A.1) Creditori di CAVANNA ROBERTA

- Creditori Istituzionali: debiti del ricorrente iscritti a ruolo e notificati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo, alla data del 16.11.2021, ammonta ad euro 260.491,19.

Lo scrivente, tramite la consultazione degli estratti di ruolo, ha verificato e riclassificato per voci di tributo (ALL.4) il documento ricevuto dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni in data 16.11.2021 (ALL.5): l'importo indicato dal sottoscritto (ALL.4 - euro 260.375,96) risulta essere inferiore di euro 115,23 rispetto a quello indicato dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni (ALL.5 - euro 260.491,19) per presumibili interessi passivi maturati.

La parte preponderante del debito è per tributi erariali (euro 169.498,06) e contributi previdenziali (euro 45.962,31) per un totale di euro 215.460,37 comprensivi di imposte, sanzioni, interessi ed aggi;

- Creditori Istituzionali: debiti tributari e contributivi del ricorrente non ancora iscritti a ruolo, liquidati e da liquidare.

Oltre ai debiti già iscritti a ruolo e trasmessi all'Agente della Riscossione, dalle verifiche effettuate dello scrivente presso le banche dati, nonché dalle precisazioni del credito ricevute, su espressa richiesta, sono emersi ulteriori debiti non ancora iscritti a ruolo e costituiti da:

- avvisi di irregolarità relativi ad omessi versamenti di I.V.A, I.R.P.E.F., I.R.A.P. e ritenute d'acconto per un totale pari ad euro 23.760,06 (ALL.6);

- avvisi di pagamento per conguaglio Tari 2014 - 2018 per euro 7.670,00 ed avviso di accertamento Tari 2019 per euro 2.422,00, per un totale di euro 10.092,00 (ALL.7).

Si precisa che l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. non hanno dato riscontro alle pec inviate dal sottoscritto in data 19.10.2021 e, pertanto, la posizione debitoria verso tale Enti non tiene conto di eventuali debiti non iscritti a ruolo e non comunicati dai suddetti Enti.

- Comunicazione via pec del 24.02.2022 dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro riportante un debito residuo relativo agli anni 2019, 2020 e 2021 di euro 13.489,05 (ALL.7a).

- Creditori privati: debiti verso Istituti Bancari e Finanziari.

- Banca Popolare di Sondrio: debito di euro 914,59 relativo al saldo negativo, alla data del 31.01.2020, del conto corrente numero 536//0002077 ad oggi estinto.

- Deutsche Bank S.p.a.: debito di euro 16.765,09 derivante da atto di precetto (ALL.8) in seguito a sentenza sfavorevole numero 1149/2020 pronunciata dal Tribunale di Genova nella causa per anatocismo e usura su mutuo ipotecario intentata dai coniugi Longato-Cavanna; trattasi di spese di lite e di CTU. A fronte di tale causa i coniugi hanno stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura delle spese legali in caso di soccombenza. Le spese legali ammontano a euro 7.254,00 oltre il 15% per rimborso forfettario e oneri di legge. Lo scrivente considererà l'importo indicato nell'atto di precetto per la sua interezza, ossia euro 16.765,09, ma per la parte corrispondente alla quota del 50% a carico di Cavanna pari a euro 8.382,55.

- Creditori privati: debiti verso altri privati.

- Vorwerk italia S.p.a.: debito di euro 1.446,28, comprensivo di spese legali, relativo all'ingiunzione di pagamento del giudice di pace per mancato pagamento della fattura numero 160822 del 26.06.2018. (ALL.9)

Nel prospetto che segue si riepilogano i debiti della Signora Cavanna.

CAVANNA ROBERTA			
Importi iscritti a ruolo			
<i>Creditore</i>	<i>ruoli 2011 - sett 2015</i>	<i>ruoli ott. 2015 -2021</i>	<i>Totale</i>
Agenzia Entrate	112.552,87	64.491,87	169.365,75
Amiu	-	11.787,67	11.787,67
Asl 3	37,87	93,91	131,78
Cciaa	658,89	713,88	1.372,77
Comune di Genova	11.684,64	11.661,35	23.345,99
Inail	568,63	484,11	1.052,74
Inps	19.988,27	25.974,04	45.962,31
Prefettura ge	718,93	-	718,93
Prefettura SV	-	130,88	130,88
Regione Liguria	-	243,17	243,17
Tribunale di Genova	6.263,97		6.263,97
	152.474,07	115.580,88	260.375,96
maggiore importo comunicato da Ade-r			115,23
Totale importi iscritti a ruolo			260.491,19
importi da avvisi di irregolarità non ancora a ruolo			
<i>Ente /Società creditori</i>	<i>imposta</i>	<i>anno</i>	<i>importo</i>
Agenzia Entrate	IVA	2017	3.902,79
Agenzia Entrate	UNICO /PF	2018	6.651,18
Agenzia Entrate	IVA	2018	707,22
Agenzia Entrate	IRAP	2018	787,63
Agenzia Entrate	770	2018	57,29

Agenzia Entrate	UNICO /PF	2019	5.022,98
Agenzia Entrate	UNICO /PF	2020	6.630,97
Comune di Genova	TARI Via E. Salgari 91/B	2019	2.422,00
Comune di Genova	TARI Via E. Salgari 91/B	dal 2014 al 2018	7.670,00
Enpacl	Contributi previdenziali	2019-2020-2021	13.489,05
Totale importi non iscritti a ruolo			47.341,11
Debiti verso Enti Finanziatori /privati			
Deutsche Bank	sentenza n. 1149/2020 Euro 16,765,09 per 1/2		8.382,55
Vorwerk Italia Sas			1.446,28
Sos Casa (<i>vedi nota</i>)			3.878,00
Totale debiti verso privati			13.706,83
	TOTALE DEBITI CAVANNA		321.539,13

(*nota*) Lo scrivente evidenzia che i debiti sopra riepilogati comprendono il debito potenziale di euro 3.878,00 nei confronti di S.O.S. CASA come atto di citazione presso il Giudice di Pace di Genova (ALL.9a).

Nel caso di esito positivo della suddetta vertenza, la somma che risulterà spettante ad S.O.S. CASA in base alle percentuali di riparto verrà redistribuita tra i restanti creditori.

3A.2) Creditori di LONGATO MASSIMILIANO

- Creditori Istituzionali: debiti del ricorrente iscritti a ruolo e notificati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo, alla data del 16.11.2021, ammonta ad euro 26.086,30.

Lo scrivente, tramite la consultazione degli estratti di ruolo, ha verificato e riclassificato per voci di tributo (ALL.10) il documento ricevuto dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni in data 16.11.2021 (ALL.11) : l'importo indicato dal sottoscritto (ALL.10 - euro 26.061,79) risulta inferiore di euro 24,51 rispetto a quello indicato dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni (ALL.11 - euro 26.086,30) per presumibili interessi passivi maturati.

La parte preponderante del debito è per tributi verso il Comune di Genova (euro 17.857,35) comprensivi di imposte, sanzioni, interessi ed aggi;

- Creditori Istituzionali: debiti tributari e contributivi del ricorrente non ancora iscritti a ruolo, liquidati e da liquidare.

Oltre ai debiti già iscritti a ruolo e trasmessi all'Agente della Riscossione, dalle verifiche effettuate dello scrivente presso le banche dati, nonché dalle precisazioni del credito ricevute, su espressa richiesta, sono emersi ulteriori debiti non ancora iscritti a ruolo e costituiti da:

- avviso di accertamento T.A.R.I. anno 2019 per euro 563,00 (ALL.12),
- avvisi di pagamento T.A.R.I. per gli anni 2018, 2020 e 2021 per complessivi euro 1.061,00 (ALL.12).

Si precisa che l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. non hanno dato riscontro alle pec inviate dal sottoscritto in data 19.10.2021 e, pertanto, la posizione debitoria verso tale Enti non tiene conto di eventuali debiti non iscritti a ruolo e non comunicati dai suddetti Enti.

- Creditori privati: debiti verso Istituti Bancari e Finanziari.
 - Deutsche Bank S.p.a.: debito di euro 16.765,09 derivante da atto di precetto (ALL.8) in seguito a sentenza sfavorevole numero 1149/2020 pronunciata dal Tribunale di Genova nella causa per anatocismo e usura su mutuo ipotecario intentata dai coniugi Longato-Cavanna; trattasi di spese di lite e di CTU. A fronte di tale causa i coniugi hanno stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura delle spese legali in caso di soccombenza. Le spese legali ammontano a euro 7.254,00 oltre il 15% per rimborso forfettario e oneri di legge. Lo scrivente considererà l'importo indicato nell'atto di precetto per la sua interezza, ossia euro 16.765,09, ma per la parte corrispondente alla quota del 50% a carico di Cavanna pari a euro 8.382,55.

Creditori privati: debiti verso altri privati.

- Compass S.p.A. : debito di euro 650,74, per capitale ed interessi, verso la AT Npl'S S.p.A. cessionaria del credito vs la Compass S.p.A. (ALL.13).

Nel prospetto che segue si riepilogano i debiti del Signor Massimiliano Longato.

LONGATO MASSIMILIANO			
Importi iscritti a ruolo			
<i>Creditore</i>			
Agenzia Entrate			3.798,42
Amiu			1.240,32
Asl 3			21,29
Comune di Genova			17.857,35
Inail			-
Inps			-
Prefettura ge			549,91
Prefettura SV			183,00
Regione Liguria			989,41
Tribunale di Genova			98,12
Comune di Genova – Polizia Urbana			1.323,97
maggiore importo comunicato da Ade-r			24,51
Totale importi iscritti a ruolo			26.086,30
Importi da avvisi di pagamento non ancora a ruolo			
<i>Ente /società creditore</i>	<i>imposta</i>	<i>anno</i>	<i>importo</i>
Comune di Genova	avv. acc. Tari	2019	563,00
Comune di Genova	avv. pag. Tari	2018	357,00
Comune di Genova	avv. pag. Tari	2020	305,00
Comune di Genova	avv. pag. Tari	2020	79,00
Comune di Genova	avv. pag. Tari	2021	320,00
Totale importi non iscritti a ruolo			1.624,00
Debiti verso Enti Finanziatori /privati			
AT Npl's Spa			650,74
Deutsche Bank	sentenza n. 1149/2020 Euro 16,765,09 per 1/2		8.382,55
Totale debiti verso privati			9.033,29
	TOTALE DEBITI LONGATO		36.743,59

3A.3) Indebitamento COMPLESSIVO DEI CONIUGI nel piano proposto.

La quantificazione complessiva dei debiti dei ricorrenti è schematizzata nella seguente tabella.

POSIZIONE DEBITORIA DELLA FAMIGLIA			
Importi iscritti a ruolo			
<i>Creditore</i>			
Agenzia Entrate			173.164,17
Amiu			13.027,99
Cciaa			1.372,77
Asl 3			153,07
Comune di Genova			41.203,34
Inail			1.052,74
Inps			45.962,31
Prefettura ge			1.268,84
Prefettura SV			313,88
Regione Liguria			1.232,58
Tribunale di Genova			6.362,09

Comune di Genova – Polizia Urbana			1.323,97
maggiore importo comunicato da Ade-r			139,74
Totale importi iscritti a ruolo			286.577,49
importi da avvisi di pagamento non ancora a ruolo			
<i>Ente /società creditore</i>	<i>imposta</i>	<i>anno</i>	<i>importo</i>
Agenzia Entrate	iva-irpef-irap-rit.		23.760,06
Comune di Genova	Tari Via E. Salgari 91/B		10.092,00
Comune di Genova	Tari 2018-19-20-21		1.624,00
Encapl	Contributi dal 2019 al 2021		13.489,05
Totale importi non iscritti a ruolo			48.965,11
Debiti verso Enti Finanziatori /privati			
AT Npl's Spa			650,74
Deutsche Bank	sentenza n. 1149/2020 Euro 16,765,09 per 1/2		16.765,09
Vorwerk Italia Sas			1.446,28
S.o.s. Casa			3.878,00
Totale debiti verso privati			22.740,11
TOTALE DEBITI DELLA FAMIGLIA			358.282,71

Complessivamente, l'esposizione debitoria dei ricorrenti ammonta a:

- **CAVANNA ROBERTA € 321.539,13**
- **LONGATO MASSIMILIANO € 36.743,59**
- Pertanto, il nucleo familiare ha un **DEBITO COMPLESSIVO pari ad € 358.282,71** circa oltre ad interessi e sanzioni maturati e maturandi sino alla data del deposito della proposta di accordo, ex art. 7 legge 3/2012 e ss.

Si precisa infine che, per quanto di conoscenza dello scrivente, l'Agente della Riscossione non ha intrapreso, successivamente al deposito dell'istanza presso l'OCC da parte del debitore, azioni cautelari (es. fermo amministrativo, iscrizione d'ipoteche, etc.).

4. ATTIVO, SPESE DI MANTENIMENTO ED ENTRATE CORRENTI.

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti Cavanna Roberta e Longato Massimiliano, coniugati in regime di separazione di beni, oltre a due figli, di cui uno studente e convivente con la famiglia e l'altro studente e calciatore dilettantistico a Manchester presso un club calcistico e, come riferito dai genitori, in attesa di passare alla categoria professionisti.

4.a ATTIVO

I coniugi sono cointestatari:

- ciascuno per la quota del 50%, dell'immobile sito in Genova, Via Mario e Nicolò Dagnino numero 11 interno 2, identificato al Foglio PEG/41, Particella 661, Sub. 17, Rendita catastale 593,93, adibito a casa coniugale. (ALL.13a). Su tale immobile grava ipoteca volontaria a

garanzia del mutuo fondiario contratto con Banca CARIGE S.p.a. le cui rate variabili sono pari a circa euro 630,00 mensili e risultano regolarmente pagate anche in considerazione del fatto che é stata concessa una moratoria di 18 mesi causa pandemia Covid-19 (ALL.14).

Il Mutuo é stato contratto per complessivi euro 170.000,00 e, alla data del 08.02.2022 residuavano ancora da pagare rate per una quota capitale ancora da rimborsare pari a euro 118.449,84 (ALL.14a).

Sulla quota parte dell'immobile della Signora Cavanna Roberta é stata altresì iscritta ipoteca legale da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione n. 3277/438 del 3 febbraio 2020 per un importo complessivo di euro 397.020,90 (ALL.15).

- presso Banca Carige S.p.a. Agenzia 159 di conto corrente numero 726180 con un saldo al 23.01.2022 di euro 8,41 (ALL.16).

Cavanna Roberta é titolare:

- del rapporto bancario acceso presso Banco Posta e precisamente rapporto n. 1043469673 con saldo di euro 15,21 alla data del 10.06.2020 (unico e/c consegnato) oggetto di pignoramento presso terzi su istanza della Agenzia Entrate Riscossione (ALL. 16a)
- del conto corrente acceso presso Banca Carige S.p.a. n. 8593/80 destinato all'attività professionale con un saldo al 17.02.2022 di euro 217,25 (ALL.17).
- del conto corrente presso la banca tedesca N26 n. 526334488547 acceso negli ultimi mesi del 2020 e presenta un saldo di circa euro 262,55 alla data del 31.12.2021. (ALL. 18).
- non risulta proprietaria di alcun veicolo (ALL.22).

Longato Massimiliano è titolare:

- del conto corrente banca tedesca N26 n. 526786462651 con un saldo pari ad euro 1.230,22 alla data del 24.01.2022 (ALL.19);
- della carta postapay evolution n. 5333171086284706 che presenta un saldo a credito pari ad euro 28,38 alla data del 14.11.2021 (ALL.20).
- di un motociclo immatricolato nel 2008, targato DJ82655, cilindrata 125, Fabbrica di produzione MBK Industrie pagato euro 1.500,00 (ALL.21).

4.b SPESE DI MANTENIMENTO

Le spese di sostentamento del nucleo familiare sono state indicate per un ammontare di circa 25.800,00 annui così dettagliati al mese in euro:

Natura della spesa	Importo
Rata mutuo	€ 630,00
Spese condominiali / Tari	€ 300,00

Costi utenze	€ 270,00
Spese mediche	€ 100,00
Alimentari	€ 450,00
Imprevisti	€ 100,00
Mantenimento figlio all'estero	€ 300,00
Totale spese mensili	€ 2.150,00
Totale fabbisogno annuo	€ 25.800,00

Lo scrivente evidenzia che le spese indicate come necessarie, pari a euro 2.150,00 mensili, sono inferiori alla spesa media mensile indicata dall'Istat per una famiglia di 4 persone residenti nel nord – ovest, che è pari a euro 2.912,67, ma superiore di circa euro 400,00 alla soglia di povertà calcolata per il 2020 in euro 1.751, 71.

4.c ENTRATE CORRENTI

Il sottoscritto ha preso in considerazione le entrate degli ultimi 3 anni.

Le entrate correnti dei coniugi risulterebbero essere le seguenti:

LONGATO MASSIMILIANO.

E' istruttore di tennis di 2° grado iscritto alla F.I.T. al numero 3476 presso il circolo "A.S.D. Grande Slam" ed esercita la propria attività in regime di esenzione imposte ex legge 398/91 che prevede la non tassabilità dei compensi sportivi percepiti fino ad euro 10.000,00 annuali.

Il Longato ha prodotto la Certificazione Unica relativa all'anno d'imposta 2019 e riporta un compenso annuo pari ad euro 797,00 (ALL.23).

Un'ulteriore Certificazione Unica relativa all'anno d'imposta 2020 ,per un compenso ricevuto di euro 4.000,00, è stata reperita dallo scrivente in sede di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria (ALL.24).

Dalla documentazione a mani dello scrivente non risulta che il Longato abbia percepito redditi nell'anno d'imposta 2021.

Il Signor Longato ha fornito documentazione clinica attestante la patologia da cui è affetto (ALL.25 a mani dello scrivente), dichiarando che la stessa, negli ultimi anni, è stata la causa della sua ridotta attività lavorativa. Inoltre il Signor Longato Elio, padre di Longato Massimiliano, ha dichiarato di contribuire alle spese di mantenimento della famiglia del figlio mediante versamento mensile di euro 300,00 (All.26).

CAVANNA ROBERTA

E' libera professionista ed è iscritta dal 2019 all'Albo dei Consulenti del Lavoro con il numero 928.

La Signora Cavanna ha consegnato il Modello Redditi relativo agli anni d'imposta 2019 e 2020 ed ha consegnato copia delle fatture attive emesse nell'anno 2021.

Lo scrivente precisa che, poichè la Cavanna ha aderito al regime forfettario, l'imposizione fiscale è pari al 15% del 78% del fatturato annuo al netto degli oneri previdenziali pagati.

La situazione dei coniugi degli ultimi tre anni è riepilogata nel seguente prospetto.

RIEPILOGO ENTRATE DEI CONIUGI CAVANNA E LONGATO

Dati reddituali dei debitori negli ultimi tre anni			
Cavanna Roberta	2019	2020	2021
reddito complessivo	29.203,00	39.076,00	41.787,72
- contributi previdenziali	-	-	-4.689,12
- imposte sul reddito	4.380,00	5.861,00	-5.564,79
reddito netto annuo	24.823,00	33.215,00	31.533,81
reddito netto mensile	2.068,58	2.767,92	2.627,82
Longato Massimiliano (*)	2019	2020	2021
reddito complessivo	-	-	-
- imposte sul reddito	-	-	-
- contributi previdenziali	-	-	-
reddito annuo esente imposte	797,00	4.000,00	-
contributo padre	3.600,00	3.600,00	3.600,00
reddito netto annuo	4.397,00	7.600,00	3.600,00
reddito netto mensile	366,42	633,00	300,00
Reddito mensile della famiglia	2.435,00	3.400,34	2.927,82
reddito mensile medio della famiglia			2.921,05
importo arrotondato per difetto			2.920,00

5. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA SPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.

Si espongono di seguito le cause dell'indebitamento che sono state riferite al sottoscritto dai coniugi e che sono altresì esplicitate nella proposta di accordo.

Secondo quanto riferito, tali cause sono da individuarsi in quattro situazioni critiche:

1. Accertamento induttivo relativo all'anno d'imposta 2008 che ha costretto i ricorrenti a rinegoziare il mutuo prima casa per avere liquidità estinguendo l'iniziale mutuo con Deutsche Bank S.p.a. (stipulato da entrambi i coniugi nel 1998 per anni 30) e sottoscrivendone insieme un altro con Banca Carige S.p.a. nel 2011 con durata fino al 29 febbraio 2036.

2. La causa di lavoro intentata da una ex dipendente contro Cavanna Roberta che ha comportato un pignoramento dell'immobile adibito ad ufficio dove la Signora Cavanna svolgeva l'attività con conseguente vendita coattiva dell'immobile stesso (decreto trasferimento del 19.11.2014);

3. Il decreto ingiuntivo ottenuto dall'amministratore del condominio di Via Mario Dagnino n. 11 nei confronti di entrambi i coniugi che ha rischiato di far perdere loro anche l'immobile adibito ad abitazione principale se non fosse intervenuto l'aiuto economico del padre.

4. L'esito negativo della causa in materia bancaria, intentata da entrambi i coniugi contro la Deutsche Bank, che ha comportato l'incremento di un ulteriore debito di euro 16.765,00 in forza della sentenza di condanna n. 1149/2020 pubblicata il 20.07.2020 ed emessa dal Tribunale di Genova – Sezione Sesta- e l'esecuzione di un pignoramento immobiliare relativo all'abitazione sita in Genova, Via Mario e Nicolò Dagnino n. 11 int. 2 (trascrizione reg. Part. N. 10922 – Reg. Gen. N. 14238 del 21.04.2021).

I sopra indicati eventi, in particolare il sub.1, sub.2 e sub. 4, hanno determinato un incremento della posizione debitoria della famiglia.

Le iscrizioni a ruolo per debiti non pagati sono iniziate a decorrere dall'anno 2010, interessando omessi versamenti relativi ai periodi dal 2006 e si sono susseguite fino ad oggi. Dall'esame dell'andamento delle suddette iscrizioni nel corso degli anni é emersa sostanzialmente l'incapacità della famiglia di far fronte, oltre alle ordinarie spese di mantenimento del nucleo familiare composto da quattro persone, ai debiti di natura fiscale e previdenziale che rappresentano circa il 90% dell'indebitamento totale.

L'accertamento induttivo di cui al sub.1, relativo all'anno 2008, ha prodotto da solo un incremento della posizione debitoria di circa euro 63.000,00 che all'epoca era pari a circa euro 13.000,00.

Inoltre, l'evento sub.3 potrebbe avere compromesso la serenità lavorativa dei coniugi che, per quanto a conoscenza dello scrivente, hanno sempre prodotto reddito d'impresa e/o lavoro autonomo con tutte le incertezze reddituali derivanti dall'esercitare un'attività in proprio.

Occorre considerare anche il fatto che, come precedentemente evidenziato, il Sig. Longato non ha più potuto svolgere regolarmente la propria attività di istruttore di tennis a causa della patologia cardiaca da cui è affetto da anni come da relazione clinica del 03.12.2014 (ALL.25 a anni dello scrivente).

6. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEI DEBITORI AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI.

Il reddito medio mensile della famiglia, pari a circa euro 2.920,00, calcolato sugli anni 2019, 2020 e 2021 come riportato al paragrafo 4, riesce a coprire le spese relative ai bisogni primari della famiglia pari ad euro 2.150,00, ma non certo ad onorare i debiti fino ad oggi accumulati come indicati al paragrafo 3A.3 e pari ad euro 358.000,00 circa.

Con il suddetto reddito disponibile, è evidente l'incapacità della famiglia di far fronte sia alle esigenze primarie sia al pagamento dei debiti insorti anche a causa di eventi esterni imprevedibili che hanno compromesso ulteriormente la situazione.

Non essendo pertanto in grado di disporre di redditi che consentono loro il pagamento integrale dei debiti maturati, i Signori Longato Massimiliano e Cavanna Roberta si sono determinati a formulare una proposta di accordo ai propri creditori che sarà esaminata successivamente.

Si evidenzia inoltre che dall'esame dei conti correnti non sono emerse spese significative ed ingiustificate tali da rappresentare una incauta gestione delle risorse disponibili.

7. ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI.

Dall'analisi della documentazione messa a disposizione dai debitori istanti, lo scrivente *Gestore* non ha rilevato l'esistenza di eventuali atti di disposizione del patrimonio dei debitori impugnati dai creditori, come risulta anche da attestazione sottoscritta dai Signori Cavanna e Longato (ALL.27).

8. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Come anzidetto, nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto in qualità di *Gestore* della crisi ha fatto riferimento:

A) alla documentazione allegata alla richiesta di accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi, all'ulteriore documentazione allegata alla proposta di accordo, nonché a quella messa a disposizione, su richiesta dello scrivente, dai debitori proponenti.

Tale documentazione viene qui di seguito elencata:

LONGATO

- estratto conto banca N26 n. 526786462651 e saldo al 24.01.2022;
- carta postapay evolution n. 5333171086284706 e saldo al 14.11.2021;
- visura P.R.A.;
- estratto situazione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione al 27.06.2021;
- Banca d'Italia richiesta di accesso ai dati CR del 30.08.2021;
- C.R.I.F.F. dati creditizi al 13.09.2021;
- AT NPL'S S.p.A. (già Compass) proposta transattiva del 08.09.2021;
- ENEL Energia , bollette di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021;
- Certificazione Unica C.U.'20 anno d'imposta 2019;
- Longato , dichiarazione medica;
- carta d'identità n. AY5752078 rilasciata dal Comune di Genova e valida fino al 11.06.2025;
- situazione debitoria al 26.07.2021;
- dichiarazione del 11.10.2021 per poter accedere alla Procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (negli ultimi 5 anni no atti disposti del patrimonio in frode ai creditori personali) ;
- istanza all'OCC Commercialisti Genova per la nomina di un Gestore della Crisi;
- informativa privacy;
- procura speciale all'avv. Simona Pometto;

CAVANNA

- estratto conto corrente banca Ca.Ri.Ge. n. 8593/80 e saldo al 31.12.2021;
- estratto conto banca N26 n. 526334488547 e saldo al 31.12.2021;
- estratto conto poste n. 1043469673 al 30.06.2020;
- visura P.R.A.;
- estratto situazione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione al 17.11.2021;
- Banca d'Italia informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi al 03.06.2020;
- rata di finanziamento personale relativo all'attività di consulente;
- Giudice di Pace di Milano , ingiunzione di pagamento del 21.06.2021 nella vertenza con la Vorwerk Italia s.a.s.;
- atti di citazione di Sainato Alessio (S.O.S. CASA s.r.l.s.) del 15.06.2021;
- registro delle fatture attive anno 2019 (attività di consulente del lavoro) ;
- fatture attive anno 2021 (attività di consulente del lavoro) ;
- ispezione ipotecaria al 01.07.2020;

- carta d'identità n. AZ1463844 rilasciata dal Comune di Genova e valida fino al 15.09.2029;
- situazione debitoria;
- dichiarazione del 11.10.2021 per poter accedere alla Procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (negli ultimi 5 anni no atti disposti del patrimonio in frode ai creditori personali);
- istanza all'OCC Commercialisti Genova per la nomina di un Gestore della Crisi;
- informativa privacy;
- nomina Gestore della Crisi dott. Federico Ceriana;
- C.R.I.F.F. dati creditizi al 17.06.2020;
- visura camerale dell'impresa EL.DA.COM di Cavanna Roberta con cessazione di attività del 05.03.2019 e cancellazione del 29.07.2020;
- verbale di pignoramento a seguito vertenza con ex dipendente;
- decreto di trasferimento immobile a seguito dei vendita esecutiva per vertenza ex dipendente.

LONGATO/CAVANNA

- estratto conto banca Carige n. 726180 e saldo al 23.01.2022;
- sentenza del 19.07.2020 per anatocismo banca Deutsche;
- So.Ve.Mo. verbale di esecuzione dell'immobile di residenza;
- alcune contabili di versamento per parziale mantenimento del figlio all'estero;
- atto di mutuo con banca Ca.Ri.Ge. del 10.0.2011;
- estratto di matrimonio;
- inventario mobili abitazione;
- capitale residuo mutuo prima casa al 02.02.2022;
- richiesta ed esito positivo sospensione mutuo prima casa per Covid-19;
- iscrizione del figlio Longato Riccardo alla Scuola Calcio Inglese;
- conferimento incarico alla dott.ssa Annamaria Roggiolani del 13.10.2021 per la redazione della proposta di accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento unifamiliare;
- Modelli dichiarazione dei redditi Unico'19, Unico'20 ed Unico'21;
- accettazione preventivo per il compenso dell' O.C.C. e del Gestore della Crisi che verrà nominato;
- certificato di Stato di Famiglia;
- contabile di bonifico di euro 610,00 quale acconto del compenso all'Organismo di Composizione della Crisi presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova;

- richiesta all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento per potere accedere alla procedura familiare di cui all'art.7 bis L. 3/20212.
- verbale di incontro con il Gestore della Crisi del 09.11.2021;
- estratto di Matrimonio;
- inventario mobili ed arredi;

B) ai documenti direttamente acquisiti dallo scrivente attraverso l'accesso alla Banca Dati dell'Anagrafe Tributaria , compreso l'Archivio dei Rapporti Finanziari ed attraverso le richieste inviate ai principali Enti Istituzionali.

Tale documentazione è qui di seguito elencata:

LONGATO

- certificazione redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2020 da Sport e Salute S.p.A;
- Agenzia delle Entrate elenco rapporti finanziari come risulta dall'anagrafe al 31.10.2021;
- Banca d'Italia informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi al 24.11.2021;
- elenco ruoli presso l'Agenzia delle Entrate riscossione al 22.10.2021, successivamente aggiornato al 16.11.2021;
- comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 19.10.2021 di non avere crediti erariali non ancora affidati all'Agente della Riscossione;
- dichiarazione del 05.11.2021 e del 12.11.2021 del Comune di Genova in relazione a crediti per contravvenzioni, ICI/IMU e TARI;

Lo scrivente evidenzia che non ha ricevuto alcuna risposta alle pec inviate rispettivamente all'INPS, all'INAIL ed alla Regione Liguria.

CAVANNA

- Agenzia delle Entrate elenco rapporti finanziari come risulta dall'anagrafe al 31.10.2021;
- Banca d'Italia informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi al 24.11.2021;
- elenco ruoli presso l'Agenzia delle Entrate riscossione al 22.10.2021, successivamente aggiornato al 16.11.2021;

- comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 19.10.2021 di avere crediti erariali non ancora affidati all'Agente della Riscossione e relativi a IVA, IRPEF, IRAP ritenute d'acconto;
- dichiarazione del 05.11.2021 e del 12.11.2021 del Comune di Genova in relazione a crediti per contravvenzioni, tariffe ristorazione scolastica, ICI/IMU e TARI;

Lo scrivente evidenzia che non ha ricevuta alcuna risposta alle pec inviate rispettivamente all'INPS, all'INAIL ed alla Regione Liguria.

Si è già fornita, nel corso della presente Relazione, indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori documenti messi a disposizione dai debitori proponenti e di quelli acquisiti dallo scrivente. Il sottoscritto Gestore ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene completa e attendibile ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi degli artt. 9 comma 2 e 15 comma 6, della Legge 3/2012.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, al Ricorso contenente il Piano/proposta di accordo di composizione della crisi sono allegati e/o inclusi nel medesimo:

- Istanza ex art. 15, c. 9 L.n. 3/2012
- Dichiarazione art. 7 c. 2 L. 3/2012
- Nomina Gestore della Crisi (artt. 2, lett. "f" e 10, c.2 del DM 202/2014)
- Elenco creditori con indicazione delle somme dovute;
- Visura catastale;
- Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento della ricorrente e del suo nucleo familiare;
- Relazione dell'OCC contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano

9. COSTI PRESUMIBILI DELLA PROCEDURA.

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate da:

- compenso per l'OCC (compreso il Gestore della crisi), determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati, e come concordati con i debitori in Euro 4.100,00 compreso IVA e CPA.

- compenso per l'advisor e il legale dei sovra indebitati per la relativa assistenza nell'ambito dell'accordo, con un compenso stabilito tra le parti in modo concordato in complessivi Euro 600,00 oltre IVA e CPA

Le spese in prededuzione verranno saldate dai debitori pro quota entro 180 giorni dalla data dell'omologa del piano.

Riguardo al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di Euro 200,00 – da pagarsi in prededuzione e per intero –, è previsto sia eseguito dai ricorrenti entro il termine di sessanta giorni, escludendo tale debito dalla proposta, evitando così eventuali sanzioni e interessi; tale importo – seppur presente nel Piano a titolo indicativo – non decurta l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori come di seguito illustrato.

Spese di procedura al lordo IVA e CPA	
<i>OCC/gestore della crisi</i>	4.100,00
<i>Consulente Advisor e legale</i>	600,00
<i>Spese di registrazione decreto</i>	200,00
<i>Spese iscrizione a ruolo ricorso</i>	126,50
<i>Spese variabili (fondo spese, pubblicità legale)</i>	100,00
Totale	5.126,50

10. PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI CON INDICAZIONE DELLE PERCENTUALI, MODALITÀ E TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI.

Considerata l'entità dei propri debiti e l'ammontare delle attività disponibili i debitori si trovano nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

Pertanto, gli stessi si sono determinati a chiedere a codesto Tribunale di essere ammessi alla procedura di composizione familiare della crisi da sovraindebitamento e, nella specie, a depositare una proposta di accordo, prevedendo:

- il pagamento integrale delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare su base mensile;
- il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi di cui al punto 9) pro quota;
- pagamento parziale dei crediti nella misura che verrà specificata di seguito.

Proposta Debitore Cavanna Roberta

La Sig.ra Cavanna Roberta mette a disposizione dei suoi creditori la somma di euro 500,00 mensili per 60 mesi a decorrere dal mese successivo al decreto di omologa per un importo complessivo di euro 30.000,00.

Questo importo, come evidenziato nella proposta di accordo, verrà incrementato fino a raggiungere la cifra mensile pari ad euro 700,00 nel momento in cui il figlio che vive all'estero si renderà economicamente indipendente e/o nel caso in cui il reddito professionale dovesse aumentare in misura almeno pari al 20% di quello attuale (vedi paragrafo riepilogo entrate).

Tuttavia lo scrivente, a titolo precauzionale, baserà il proprio elaborato sulle proposta minima di euro 500,00 mensili, in base alla quale le somme messe a disposizione dalla Sig.ra Cavanna permettono il soddisfacimento dei suoi creditori nella misura del 9,33% come risulta dal prospetto che segue.

PROPOSTA CAVANNA ROBERTA			
debitore	importo	somma disponibile	%
ADE-R	260.491,19	24.304,15	9,33%
ADE	23.760,06	2.216,84	9,33%
Comune di Genova	10.092,00	941,60	9,33%
ENPACL	13.489,05	1.258,55	9,33%
Deutsche Bank	8.382,55	782,10	9,33%
Vorwerk Italia Sas	1.446,28	134,94	9,33%
s.o.s. CASA	3.878,00	361,82	9,33%
	321.539,13	30.000,00	9,33%

Proposta debitore Longato Massimiliano

Il Sig. Longato Massimiliano mette a disposizione dei suoi creditori la somma mensile di euro 100,00 per 60 mesi a decorrere dal mese successivo al decreto di omologa per un importo complessivo di euro 6.000,00

Le somme messe a disposizione dal Sig. Longato permettono il soddisfacimento dei suoi creditori nella misura del 16,33% come risulta dal prospetto che segue.

PROPOSTA LONGATO MASSIMILIANO			
debitore	importo	somma disponibile	%
ADE-R	26.086,30	4.259,73	16,33%
Comune di Genova	1.624,00	265,19	16,33%
AT Npl's Spa	650,74	106,26	16,33%
Deutsche Bank	8.382,55	1.368,82	16,33%
	36.743,59	6.000,00	16,33%

Proposta complessiva Longato - Cavanna

Il sottoscritto qui di seguito riassume la proposta complessiva del nucleo familiare, tenuto conto che tutti i debiti fiscali che godono del privilegio mobiliare generale devono essere degradati a chirografo per inesistenza dei beni mobili sui quali soddisfarsi, neanche in collocazione sussidiaria su beni immobili (vedi paragrafo 12 – eventuale realizzo bene immobile di proprietà).

PROPOSTA COMPLESSIVA			
debitore	importo	somma disponibile	%
ADE-R	286.577,49	28.795,11	10,05%
ADE	23.760,06	2.387,39	10,05%
Comune di Genova	11.716,00	1.177,22	10,05%
CNPCL	13.489,05	1.355,37	10,05%
Deutsche Bank	16.765,09	1.684,54	10,05%
Vorwerk Italia Sas	1.446,28	145,32	10,05%
s.o.s. CASA	3.878,00	389,66	10,05%
AT Npl's Spa	650,74	65,39	10,05%
	358.282,71	36.000,00	10,05%

Si rileva in questa sede che per il raggiungimento dell'accordo, ai sensi dell'art. 11, L. 3/2012, è determinante il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, in assenza del quale il Tribunale non potrà disporre l'omologazione. Tuttavia ai sensi delle modifiche apportate dall'art.4 ter legge di conversione n. 176/2020 all'art. 12, è stato inserito il comma 3 quater secondo cui il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni quando l'adesione di quest'ultima è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2 e quando anche sulla base delle risultanze della Relazione dell'OCC la proposta di soddisfacimento di predetta Amministrazione è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

11. FATTIBILITA' DEL PIANO

La fattibilità del Piano proposto, stante la situazione reddituale della Sig.ra Cavanna Roberta e del sig. Longato Massimiliano sopra esposta, si basa sulla corresponsione ai creditori di una parte del reddito derivante rispettivamente dall'attività di consulente del lavoro e di istruttore di tennis.

La rata del piano proposta dai coniugi Cavanna – Longato è stata determinata sulla base del reddito netto mensile della famiglia, dedotte le spese ritenute necessarie per il mantenimento della famiglia come sono state esposte nel paragrafo 4.b

Lo scrivente ritiene che la proposta di accordo di composizione della crisi, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente fattibile ed attuabile nei tempi previsti.

Si ribadisce che si tratta di un piano non supportato da garanzie di alcun genere e che pertanto la sua fattibilità è strettamente legata al mantenimento del reddito medio mensile da parte dei coniugi Cavanna – Longato basato in parte anche sull'apporto del padre di Longato Massimiliano.

12. VALUTAZIONE SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Lo scrivente Gestore ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 7, comma 1, L. 3/2012, che rende obbligatorio, qualora il sovra indebitato preveda la non integrale soddisfazione (c.d. falcidia) dei crediti muniti di privilegio, che l'OCC attesti che dall' eventuale ricavato della liquidazione dei beni, sui quali insiste il privilegio stesso, il creditore sarebbe meglio soddisfatto rispetto a quanto proposto con l'accordo.

Infatti, l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente sulla base di quanto di seguito esposto.

I debitori sono proprietari di un unico immobile sito a Genova Pegli, in Via Mario e Nicolò Dagnino interno 11 piano secondo gravato da ipoteca in favore della Banca Carige. Alla del 08.02.2022 il mutuo presentava un debito residuo in linea capitale di euro 118.000,00.

Sulla base dei valori rinvenuti sul sito OMI dell'Agenzia delle Entrate, nella zona di Genova Pegli il prezzo per metro quadro di un'abitazione di tipo economico, quale risulta essere quella dei coniugi Longato/Cavanna, è ricompreso tra un minimo di euro 1.250,00 ed un massimo di euro 1.850,000.

Ipotizzando un valore medio di euro 1.550,00 al metro quadro, il valore dell'immobile, che consta di una superficie pari a mq. 92, risulterebbe pari ad euro 143.000,00 circa.

Nell' improbabile ipotesi che l'immobile venga acquistato in sede di prima asta al prezzo di offerta minima pari al 75% del prezzo base, l'introito sarebbe pari ad euro 107.000,00 circa che non sarebbe neanche sufficiente per coprire il mutuo residuo di euro 118.000,00 come risulta essere alla data del 08.02.2022. (ALL.14a).

Inoltre, occorre considerare che:


- L'Agenzia delle Entrate Riscossioni, i cui crediti rappresentano la maggior parte dell'indebitamento complessivo della famiglia e precisamente l'83%, non potrebbe procedere alla vendita dell'immobile in quanto trattasi di unico immobile di proprietà adibito ad abitazione principale dove i debitori risiedono anagraficamente.
- Sull'immobile grava ipoteca a favore della Banca Carige per l'erogazione di mutuo il cui valore residuo in linea capitale ammonta a euro 118.000,00 alla data del 08.02.2022, mutuo

In sintesi, per i motivi sopra esposti, lo scrivente ritiene che allo stato attuale l'accordo sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori un soddisfacimento migliore, seppure minimo, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il sottoscritto dichiara che tutta la documentazione elencata al capitolo 8 è conservata agli atti presso il proprio Studio ed è stata acquisita dal ricorrente ovvero dal sottoscritto Gestore della crisi. Ogni documento è pertanto immediatamente disponibile dietro semplice richiesta da parte di qualsiasi interessato.

Genova 02 marzo 2022

Dot. Federico Ceriana



ORDINE
DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI GENOVA

ALLEGATI

- ALL.1 - Nomina Gestore della crisi.
- ALL.2 - Accettazione incarico da parte del Gestore della Crisi.
- ALL.3 - Longato e Cavanna, dichiarazione di conformità all'originale dei documenti.
- ALL.4 - Cavanna, verifica e rielaborazione degli importi iscritti a ruolo.
- ALL.5 - Cavanna, ruoli come da comunicazione A.d.E.-R del 16.11.2021.
- ALL.6 - Cavanna, avvisi di irregolarità versamenti IVA,IRPEF,IRAP, rit.acconto.
- ALL.7 - Cavanna, avvisi mancato pagamento TARI.

5

ACCORDO COMPOSIZIONE CRISI 3/2022

IL TRIBUNALE DI GENOVA

DECRETO

Il Giudice Dott. Pietro Spera,

VISTA la proposta ex art. 10 L. 3/2012, nell'interesse di ROBERTA CAVANNA e MASSIMILIANO LONGATO, elettivamente domiciliati in Genova, Via G.

D'Annunzio 2/50, presso e nello studio degli Avv.ti Simona POMETTO e Fabrizio GIUSTI, che li rappresentano e difendono per mandato di cui alla proposta;

RILEVATO che la proposta di accordo soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 10/1;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 9/2, del professionista Gestore della crisi, Dott. Federico CERIANA;

VISTO l'art. 10;

FISSA

l'udienza del 13/7/2022, ore 10,30, per la comparizione del ricorrente e dei creditori, anche alla presenza del professionista nominato per la composizione della crisi, per la verifica dell'ammissibilità e per l'eventuale omologa;

DISPONE

a cura dell'organismo di composizione della crisi:

- la comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori della proposta di piano e del presente decreto;
- la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Genova in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza);

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive



individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto al professionista nominato per la composizione della crisi e al ricorrente.

Genova, 10/5/2022.

Il Giudice
Pietro Spera

Copia di documento digitale proveniente ed estratto dai sistemi informatici di cancelleria. Se ne attesta la conformità, in ogni sua componente, all'originale munito di firma digitale e conservato sui sistemi informatici di cancelleria.

Genova, 10/05/22

